



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
N. 1 DEL 17/01/2022

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.02.2022 -
31.01.2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 54 del 15/12/2017 con la quale era stato aggiudicato alla Società GBSAPRI S.P.A. di Roma, il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cislago, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021;

VISTA la propria determinazione n. 57 del 22/12/2021, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L'ESPERIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO. PROCEDURA SVOLTA TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL”, con la quale è stato indetto procedimento amministrativo per un nuovo affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b), del servizio di brokeraggio per quattro anni, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

DATO ATTO altresì che con la medesima determinazione n. 57 del 22/12/2021, è stata disposta la proroga tecnica del servizio di brokeraggio assicurativo in corso per il periodo massimo che va dal 01.01.2022 al 31.03.2022, nelle more del completamento delle procedure di gara, all’attuale operatore GBSAPRI S.P.A. di Roma;

CONSIDERATO che all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma SINTEL dal 23/12/2021 al 07/01/2022, sono pervenute n. 8 domande di partecipazione;

RIBADITE con il presente atto le motivazioni espresse con la propria determinazione n. 57 del 22/12/2021, in merito alla volontà di avvalersi del qualificato servizio sopra citato:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;

- l’affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l’individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell’Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell’esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l’ottimale copertura di ogni possibile rischio,

considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Cislago, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, mediante il conferimento di una quota percentuale dei premi dei contratti conclusi;

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;

RIDETERMINATO l'importo a base d'asta in complessivi euro 3.259,36 calcolato moltiplicando per quattro, essendo l'appalto di durata quadriennale, l'importo annuale delle provvigioni complessive determinato come segue:

AMMONTARE PREMI ASSIC. PER ANNI 4	IMPORTO PREMIO ANNUO NETTO	% PROVVIGIONE	AMMONTARE PROVVIGIONI ANNUALI
NON RCA	35.839,96	2%	716,77
RCA	6.805,18	1,5%	102,07
TOTALI	42.645,14		818,84

DATO ATTO ALTRESI':

- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

RICHIAMATO l'art.192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;

c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l'E-procurement "Sintel" - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto soglia, possono pertanto esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente;

ATTESO che si intende affidare il servizio di cui trattasi secondo il criterio del minor prezzo nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, - lettera c) trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della bozza di capitolato predisposto, del richiamato art. 192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 e della disciplina comunale in materia di fornitura di beni e di servizi in economia, può disporsi:

il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative e l'eventuale futuro affidamento dei servizi assicurativi, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;

l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:

l'incarico avrà durata quadriennale, con inizio dal 01.02.2022 e fino al 31.01.2026.

di procedere pertanto nel seguente modo:

* procedimento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b), anche se l'importo dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00 poiché si intende utilizzare una procedura con maggiori garanzie di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione nonché rotazione, mediante utilizzo della piattaforma Sintel di Regione Lombardia, dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di provvigione.

* alla procedura verranno invitati tutti gli 8 operatori economici che hanno trasmesso, entro i termini fissati, la manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale;

RICHIAMATA la Delibera di n. 1094 del 25 ottobre 2017 dell'ANAC, secondo la quale "nel servizio di brokeraggio oggetto del contratto non è ravvisabile la presenza di un contenuto tecnologico o di un carattere innovativo tale da imporre l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c del Codice" e pertanto si ritiene scegliere quale criterio di aggiudicazione, l'offerta ritenuta più conveniente per questo ente, sulla base dei criteri preferenziali di negoziazione elencati nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, nonché in base al maggior ribasso praticato sulle percentuali delle provvigioni richieste;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

PRECISATO:

- che il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile del servizio amministrazione generale;

- che lo scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

PRESO ATTO del codice CIG rilasciato dall'ANAC: CIG Z8E34D2B04 e del fatto che non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma "Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i

broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191, comma 1;
- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Nuovo Codice appalti" modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D E T E R M I N A

1. DI AVVALERSI del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01.02.2022 e fino al 31.01.2026, procedendo ad indire nuova gara secondo la seguente procedura: procedimento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b), anche se l'importo dell'appalto è inferiore ad euro 40.000,00 poiché si intende utilizzare una procedura con maggiori garanzie di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché rotazione, mediante utilizzo della piattaforma Sintel di Regione Lombardia, invitando le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse, e dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di provvigione.

2. DI APPROVARE conseguentemente gli schemi dei sotto indicati atti allegati alla presente, per l'espletamento della procedura in parola:

Lettera di invito;

Capitolato di gara;

Modulo offerta economica

Modulo DGUE;

3. DI DARE ATTO che:

il servizio non comporta, per il Comune di Cislago, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, mediante il conferimento di apposita provvigione;

4. DI PRENDERE ATTO che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché specificate negli allegati di gara;

5. DI DARE ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: CIG Z8E34D2B04;

- la ditta aggiudicataria sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato ed i soggetti legittimanti ad operarvi;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile del servizio amministrazione generale.

Cislago, 17/01/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Firmato digitalmente

Dr. Cotrupi Giovanni Antonio



COMUNE DI CISLAGO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CISLAGO. CIG: Z8E34D2B04 PERIODO 01.02.2022-31.01.2026.

Art. 1 - OGGETTO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione a favore del **Comune di Cislago**, Piazza E. Toti n. 1, C.F., indirizzo PEC: protocollocislago@legalmailpa.it, d'ora innanzi definito soltanto "Comune" e riguarda le seguenti prestazioni:

- a) risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune assicurato ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi a carico del Comune;
- c) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative in seguito all'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
- d) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
- e) assistenza nelle procedure di scelta del contraente: su richiesta, elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative del Comune ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);
- f) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione del premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);
- g) intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dal Comune contraente e lo verserà all'assicuratore entro e non oltre 7 (sette) giorni provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa, a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell'art. 1901 C.C. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato.

- h) gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di relazioni sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte.
- i) assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso il Comune, consistenti:
- nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
 - nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
 - nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- j) corsi di formazione ed aggiornamento per il personale comunale addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;
- k) strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.
- l) consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- m) servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di gara dalla società assicuratrice.

Art. 2 - DURATA

Avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01.02.2022 e fino al 31.01.2026, anche nelle more di sottoscrizione del contratto. Durante tale periodo, il Comune non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscono le medesime prestazioni oggetto del servizio.

Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

L'incarico cesserà, comunque, di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. n. 209/2005. A giudizio del Comune, insindacabile da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio potrà essere rinnovato per una sola volta per la medesima durata dell'affidamento originario, laddove le norme vigenti nel tempo lo dovessero permettere.

Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi. Il broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune stesso, se non preventivamente autorizzato per iscritto. Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri. Sarà, inoltre, suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:

- a) annuale: entro il 30 marzo di ciascun anno;
- a.1) rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle

polizze, che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo del Comune;

- a.2) relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni polizza;
- b) semestrale: relazioni sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza;
- c) centoventi giorni antecedenti la scadenza delle polizze: consegna del capitolato e del bando di gara accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;
- d) trenta giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi, segnalazione preventiva;
- e) tre giorni dalla richiesta per la resa di pareri e consulenze in materia assicurativa.

L'eventuale proposta di disdetta e/o modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e, comunque, entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta (che non potranno in ogni caso essere inferiori a tale termine), al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker:

- a) dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, come indicato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi in tale data.
- b) svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di Cislago;
- c) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo d'accettare, in tutto o in parte, le predette proposte;
- d) dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessarie al Comune;
- e) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie d'assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune;

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, quale referente del Comune per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo per le problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Comune, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici del Comune stesso.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa.

Al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza e/o errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il suo volume d'affari; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto, in forma di lettere commerciali.

Sono a carico del broker:

- a) tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto;
- b) i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c) tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto.

Art. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte del Comune.

In particolare il broker deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio, o incaricato al suo esterno, l'esecuzione del servizio ed avrà diritto d'eseguire accertamenti in qualunque momento.

Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti, si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

Art. 7 - PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o per e-mail certificata, assegnando al broker dieci giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte del Comune, a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 200,00 (euroduecento/00), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 (eurocento/00), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Comune per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Comune e, pertanto, il broker non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.

Le penali dovranno essere versate nel termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Comune ha comunicato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'infrazione. Decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

Art. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi, o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata dalle Compagnie d'assicurazione con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con il Comune.

Dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta economica relativa alla gara sui premi imponibili richiesti dalle compagnie d'assicurazione per i rispettivi contratti.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né al Comune, né alla Compagnia di Assicurazione con cui lo stesso ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al

di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcuno genere sarà posto a carico del bilancio Comunale. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

Art. 9 - PREROGATIVE ED IMPEGNI DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto;
- d) nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
- e) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Il Comune si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del broker incaricato;
- b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- c) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- d) fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- e) indicare espressamente, in ciascun contratto, la percentuale della provvigione che la compagnia assicurativa aggiudicataria corrisponderà al broker.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile, nel caso in cui non si segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, che comportano responsabilità amministrativa degli organi comunali e dei funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del proprio mandato anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Il Comune avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune che, fin d'ora, s'intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

Art. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il broker deve dimostrare d'essere in possesso di polizza relativa all'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o per errori professionali, prevista dalla L. n. 792/1984 e s.m.i.. Il broker dovrà comunicare eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza, o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-RECESSO

Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno tre volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli. È in facoltà del Comune recedere unilateralmente, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 14, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi l'assicurazione di responsabilità civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art. 4. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione del broker all'Albo dei mediatori di Assicurazione di cui al D.Lgs. n. 209/2005 o nel caso lo stesso perdesse i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato al broker cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto *ipso facto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere del broker, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

ALLEGATO "B"

Modulo offerta economica

Al Comune di
CISLAGO
Piazza E. Toti , n. 1
21040 - CISLAGO (VA)

OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01.2.2022 – 31.01.2026 – CIG: Z8E34D2B04

Il sottoscritto _____ nato a _____

Prov. _____ in qualità di legale rappresentante/procuratore della Società _____

con sede in _____ Via _____ N. _____

Partita iva _____ Codice Fiscale _____

Al fine dell'affidamento del servizio di cui in oggetto per il periodo 01.2.2022 – 31.01.2026 presenta la seguente offerta:

Commissioni a carico delle compagnie su POLIZZE NON RCA (totale base d'asta importo quadriennale euro 716,77 che corrisponde in percentuale al 2% dei premi netti attuali):

Ribasso offerto IN CIFRE _____ %

Ribasso offerto IN LETTERE _____ per cento

Commissioni a carico delle compagnie su POLIZZE RCA (totale base d'asta importo quadriennale euro 102,07 che corrisponde in percentuale al 1,5% dei premi netti attuali):

Ribasso offerto IN CIFRE _____ %

Ribasso offerto IN LETTERE _____ per cento

TOTALE OFFERTO su base d'asta complessiva euro 3.259,36:

Ribasso offerto IN CIFRE _____

Ribasso offerto IN LETTERE _____

Infine,

DICHIARA

che l'offerta sopra indicata è remunerativa e omnicomprensiva di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio, secondo tutte le specifiche tecniche previste dalla documentazione di gara e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se cooperativa) il trattamento economico e contributivo minimo previsto da contratto collettivo vigente nella provincia di Varese.

(firma leggibile e per esteso e timbro del legale rappresentante)

SPETTABILE
IMPRESA

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Cislago per il periodo 01.02.2022 - 31.01.2026 (quattro anni) – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG: Z8E34D2B04

Con la presente si informa che il Comune di Cislago, in esecuzione di propria determinazione del 17.01.2022, cui la presente lettera è allegata, intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune per un periodo di quattro anni, secondo norme, condizioni e modalità dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

A tal fine si precisa che:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. 33/2007, art. 1, c. 6-ter.

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si rimanda alla guida "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" disponibile, come la documentazione di gara ed i relativi allegati sul sito internet <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Gli operatori invitati a presentare offerta sono tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata sulla piattaforma SINTEL dal 23/12/2021 al 07/01/2022 destinata ai fornitori telematici qualificati e registrati per il Comune di Cislago su piattaforma Sintel e-procurement nella categoria merceologica (cpv 66518100-5);

OGGETTO DELL'APPALTO

Appalto di servizi, CPC 81/812 – CPV: 66518100-5.

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Cislago.

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di anni quattro con inizio dal 01.02.2022 fino al 31.01.2026 .

VALORE DELL'APPALTO

Il corrispettivo del servizio di brokeraggio non comporta per il Comune alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato dalle Compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui premi assicurativi dei contratti conclusi con l'assistenza del broker.

Nessun compenso è dovuto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere all'aggiudicazione del contratto di assicurazione o le relative gare d'appalto non vadano a buon fine con l'aggiudicazione.

A titolo indicativo, le polizze del Comune attualmente in essere con i relativi importi, sono le seguenti:

Polizza Furto = premio annuo netto € 2.044,98 – scadenza 31.12.2022;

Polizza Elettronica = premio annuo netto € 793,16 – scadenza 30.09.2022;

Polizza Tutela Legale = premio annuo netto € 3.686,59 – scadenza 31.12.2022;

Polizza Cauzioni = premio annuo netto € 299,76 – scadenza 16.11.2022;

Polizza Cauzioni = premio annuo netto € 99,92 – scadenza 16.11.2022;

Polizza Cauzioni = premio annuo netto € 266,67 – scadenza 22.12.2022;

Polizza Incendio= premio annuo netto € 7.923,09 – scadenza 31.12.2022;

Polizza RCT/O= premio annuo netto € 14.707,56 - scadenza 31.12.2022;

Polizza RC Patrimoniale = premio annuo netto € 2.988,95 - scadenza 31.12.2022;

Polizza INFORTUNI = premio annuo netto € 3.029,28 - scadenza 31.12.2022;

Polizza LIBRO MATRICOLA RC AUTO premio annuo netto € 6.805,18- scadenza 31.12.2022;

In ogni caso, ai fini della dichiarazione del valore d'appalto, l'importo presunto delle provvigioni, calcolato in base alle attuali provvigioni e previsto per l'intero periodo, è stimato su commissioni al 2% per le polizze non RCA e al 1,5% sulle polizze RCA, ed è pari a 818,84 annuali, ed € 3.259,36 per l'intera durata dell'affidamento.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma SINTEL entro le ore 12,00 del 24.01.2022. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano il Comune di Uboldo e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

L'apertura delle buste amministrative ed economiche sulla piattaforma Arca procedura Sintel avverrà presso la sede municipale il giorno 24.01.2022 alle ore 15,00.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avverrà mediante il criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di provvigione.

REQUISITI SOGGETTIVI

L'impresa dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da dichiarare secondo lo schema allegato A alla presente richiesta.

A – Documentazione amministrativa

1. D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo) sottoscritto con firma digitale dal titolare o da un procuratore se trattasi di Impresa individuale, dal legale rappresentante o da un consigliere dotato di rappresentanza o dall'amministratore delegato o da procuratore se trattasi di società,

con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

CAUZIONI

Rilevata l'esiguità dell'importo di contratto, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 non si richiede la presentazione della cauzione provvisoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 viene concesso l'esonero dalla prestazione di garanzia (cauzione definitiva) per il presente servizio, trattandosi di fornitura eseguita da operatori specializzati.

AVVERTENZA

La <Documentazione amministrativa> dovrà essere caricata nella BUSTA AMMINISTRATIVA della procedura Sintel e sottoscritta digitalmente dal soggetto abilitato a presentare l'offerta unitamente alla copia della carta di identità dello stesso.

Il concorrente dovrà fornire, inoltre, dichiarazione di accettazione termini e condizioni del Capitolato speciale. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al termine del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

OFFERTA ECONOMICA

Dichiarazione da prodursi sull'allegato "B" predisposto dalla stazione appaltante nel quale il concorrente dovrà indicare le provvigioni che saranno richieste alle compagnie sui contratti assicurativi. Nell'apposito campo il concorrente dovrà allegare l'offerta economica redatta in lingua italiana in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'impresa.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa non ancora costituito la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le società costituenti il Raggruppamento.

INVIO DELL'OFFERTA

L'invio dell'offerta avviene tramite la procedura Sintel. Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

La presentazione dell'offerta non vincola il Comune appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, non è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione.

Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare pretese e risarcimenti.

La completezza della documentazione sopra elencata costituisce condizione necessaria per l'esame dell'offerta economica. Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti. Il Comune si riserva la facoltà in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso di fatti, stati e qualità dei soggetti dichiaranti.

Dopo l'aggiudicazione verrà redatto il relativo contratto mediante lettera commerciale con ogni eventuale spesa, diritti ed imposte derivanti a carico della Impresa aggiudicataria.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del

contratto d'appalto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi. L'interessato gode dei diritti previsti nel Codice suddetto.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito e suoi eventuali allegati, si rinvia alle norme vigenti in materia.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto.

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ferma la facoltà di richiedere il risarcimento per il danno subito, ai sensi dell'art. n. 1456 CC, previa comunicazione scritta alla Impresa aggiudicataria, anche nei seguenti casi:

- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Impresa aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- frode della Impresa aggiudicataria;
- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente al seguente appalto si comunica il seguente codice CIG Z8E34D2B04.

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA IN CASO DI SOPRAGGIUNTE CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 07.08.2012, n. 135, il Comune di Uboldo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, nel caso in cui le condizioni economiche offerte da Consip SPA, successivamente all'affidamento del presente servizio, risultino essere migliorative rispetto alle condizioni economiche per le prestazioni non ancora eseguite, di cui al presente contratto, e laddove l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle suddette condizioni economiche tali da consentire il rispetto del limite di cui all'art. 26, c. 3 della L. 23.12.1999, n. 488. Al verificarsi della suddetta condizione la Stazione Appaltante può procedere con la risoluzione anticipata del contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite compreso il pagamento a saldo della quota relativa agli investimenti oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

CLAUSOLE SOCIALI

In applicazione del D.M. Ambiente del 06.06.2012, l'Appaltatore dichiara di dare seguito alle prescrizioni contrattuali in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura. L'Appaltatore dichiara di prendere atto che i servizi oggetto del presente contratto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in particolare in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata alla presente, che deve essere sottoscritta dalle parti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni e servizi oggetto del presente contratto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità degli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazione contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la conformità agli standards sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta la risoluzione del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DURANTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati che in seguito all'affidamento sarà chiamata a trattare e dovrà dichiarare di rispettare le misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che tutti i dati forniti sono di proprietà del Comune di Uboldo e non possono essere trattati ed utilizzati per fini diversi da quelli consentiti e da quello che è il servizio affidato. Gli stessi non possono essere trattati per finalità e con modalità diverse da quanto indicato e richiesto e a cui sono destinati i dati.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti:

Finalità del trattamento

- i dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Cislago per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
- i dati forniti dalla Impresa risultata aggiudicataria vengono acquisiti dal Comune di Cislago ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Cislago potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo n. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs.n.196/2003.

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Cislago in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati al personale degli Uffici del Comune di Cislago.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Cislago.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi.

Per ogni ulteriore informazione utilizzare le comunicazioni di cui alla piattaforma SINTEL.

CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'Amministrazione appaltante, visto l'art. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 potrà effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa offerente.

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente nota si farà riferimento alla normativa in materia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il servizio oggetto del presente appalto, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Busto Arsizio, con rinuncia a qualsiasi altro.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del servizio amministrazione generale
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi